

N. 22811/2005 R.Gen.Aff.Cont.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale di Napoli

4 SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Lucia Sorrentino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 22811/2005 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.

TRA

, elettivamente domiciliato in PIAZZA ESEDRA
ISOLA F10 CENTRO DIR 80143 NAPOLI presso il difensore avv.
LIGUORI MICHELE che lo rappresenta e difende giusta mandato in
atti

- **ATTORE**

E

MILANO ASS.NI SPA, in persona del legale rapp.te p.t.,
elettivamente domiciliato in VIA S. TOMMASO D'AQUINO, 15 80133
NAPOLI presso il difensore avv. TUCCILLO MARIO che la rappresenta
e difende giusta mandato in atti

- **CONVENUTO**

E

TORO ASS.NI SPA, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente
domiciliato in VIA DEL PARCO MARGHERITA N. 4 NAPOLI presso il
difensore avv. FERRI RICCARDO che la rappresenta e difende giusta
mandato in atti

- **CONVENUTO**

E

ANNA BUONFIGLIO, domiciliata in Napoli alla Via Comunale
Guantai ad Orsolone n. 64

- **CONVENUTA CONTUMACE**





E

PASQUALE MARZOCCHI, domiciliato in Napoli alla Via Cupa Spinelli is. 6

- CONVENUTO CONTUMACE
E

C.I.P.A. SRL, domiciliato in Jesi (AN) alla Via Novello – zona Industriale

- CONVENUTO CONTUMACE

E

GIORGIO GIAMBARTOLOMEI, domiciliato in Ancona alla Via Scrima n. 63

- CONVENUTO CONTUMACE

Oggetto: risarcimento danni.

Conclusioni: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.

Quanto alla responsabilità osserva questo giudice che nel caso di specie l'attore ha fornito prova adeguata della riconducibilità delle lesioni lamentate all'incidente occorsogli in data 04.06.02.

In particolare, la ricostruzione prospettata dal ha ottenuto un adeguato riscontro probatorio sulla base dell'istruttoria espletata. Sotto l'aspetto documentale sono state infatti acquisite documentazioni mediche a sostegno della tesi attorea, nonché rapporto della Polizia di





Stato di Jesi intervenuta sul luogo dell'incidente. Inoltre, da un'attenta esamina di siffatta documentazione, nonché dall'esame della prova testimoniale espletata, si evince che parte attrice era trasportato a bordo dell'autovettura Lancia Dedra tg. RE/665856 e che in occasione del sinistro per cui è causa subiva lesioni personali. Più precisamente, dalla ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dall'istruttoria, è emerso che il conducente del predetto veicolo, che non rispettava il segnale di Stop, veniva investito dall'autobus Menarini che proveniva dalla sua destra e procedeva non mantenendo strettamente la propria destra ad elevata velocità. Tanto lo si può evincere dal punto d'impatto dei due veicoli e dalle gravi conseguenze verificatesi. Inoltre, la dinamica dell'incidente è confermata anche dalla mancata comparizione dei convenuti a rendere il deferito interrogatorio formale su tali circostanze di fatto.

Ciò premesso in fatto, alla luce della dinamica del sinistro come appena ricostruita, deve affermarsi la responsabilità solidale dei convenuti per le lesioni subite dall'istante quale terzo trasportato.

Per quanto concerne i danni, giova evidenziare che dalla documentazione medica in atti e dalla c.t.u. espletata si evince che l'istante ebbe a riportare nel sinistro *de quo* frattura diafisaria di femore. Il ct.u. ha poi condivisibilmente quantificato nella misura del 8% i postumi residuati all'istante e, tenuto conto della documentazione medica in atti, ha indicato in gg. 30 il periodo di invalidità temporanea





totale, in gg. 30 quello di invalidità temporanea parziale al 50%, connessi alla suddetta lesione. Ciò posto, secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (35 anni), ritiene il Giudicante di dover liquidare, a titolo di danno biologico, le somme, già rivalutate all'attualità, con l'aumento per personalizzazione, di Euro 15.758,38 per l'invalidità permanente e di Euro 4.320,00 per l'invalidità temporanea come sopra determinata, cui vanno aggiunte Euro 100,00 per spese mediche documentate e non. Non si ravvisano altre voci di danno non essendo state adeguatamente provate.

Le somme sopra individuate vanno ulteriormente aumentate della somma di Euro 5.500 a titolo di liquidazione equitativa del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta (Cass.17\2\1995, n.1712). Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come da dispositivo con attribuzione al Procuratore antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza, così provvede:





a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di _____ della somma di Euro 25.678,38 oltre interessi legali dalla presente decisione;

b) condanna, altresì, i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 750,00 per spese vive, oltre spese di CTU, Euro 5.000,00 per onorario oltre rimborso iva e cpa come per legge con attribuzione al Procuratore antistatario Liguori Michele.

Così deciso in Napoli, il 23/05/2016.

Il Giudice
(dott. Lucia Sorrentino)

